

OGGETTO: ADOZIONE LINEE GUIDA REGIONALI PER LA COOPERAZIONE ATTIVA DEI COMUNI NELLA PREVENZIONE E NELLA LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Sentito il Sindaco, il quale introduce l'argomento spiegando le principali problematiche relative all'emergenza fito-sanitaria legata alla "flavescenza dorata" e alla scarsa efficacia dei provvedimenti assunti fino a questo momento, dalla quale deriva la richiesta della Regione di aumentare il carico di responsabilità per i Comuni;
- Sentito il Consigliere Cominoli, il quale spiega che i principali responsabili dell'indebolimento delle misure sin qui adottate sono i c.d. "hobbisti", i quali non hanno la necessaria attenzione al problema e non si rendono conto dei danni causati;
- Sentito il Sindaco, il quale spiega che sovente il problema non è causato da scarsa volontà ma, per lo più, dalla difficoltà nella gestione dell'emergenza da parte di soggetti non professionali, inconsapevoli anche della durezza delle sanzioni, che arrivano anche all'ambito penale;

DATO ATTO CHE:

- la recrudescenza della Flavescenza Dorata della vite sul territorio coltivato a vigneto ha mostrato negli ultimi anni, effetti molto pesanti sull'economia del territorio delle Colline Novaresi e limitrofi; gli effetti della malattia sono il segno che, in molti casi, il Decreto di Lotta Obbligatoria non è stato pienamente rispettato oppure che gli interventi non sono stati efficaci perché non effettuati in modo coordinato;
- l'emergenza Flavescenza Dorata si può superare e giungere al contenimento a condizione che tutti gli operatori pongano in atto con precisione e risolutezza le strategie di difesa;
- il programma di contenimento può essere efficace solo a condizione che venga applicato integralmente a livello zonale da tutti gli agricoltori e dai piccoli conduttori di vigneto, compresi quelli meno sensibili o meno professionali che possono essere tentati a sottovalutare la gravità del rischio e comunque meno motivati al raggiungimento di una soluzione;
- che alla "Convenzione per il servizio di difesa e tutela fitosanitaria delle produzioni viticole ed assistenza enologica", scadente il 31.12.2014, aderiscono i Comuni, di Ghemme (Capo Fila), Barengo, Boca, Bogogno, Briona, Cavaglio d'Agogna, Cressa, Fara Novarese, Ghemme, Marano Ticino, Mezzomerico, Romagnano Sesia, Sizzano e Suno e sono stati tutti individuati come zone focolaio con Determina della Regione Piemonte;

PREMESSO CHE:

- la Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale n.43-5489 del 4 marzo 2013 ad oggetto "Lotte obbligatorie e misure d'emergenza in ambito fitosanitario-provvedimenti" ha stabilito che non riconoscerà alcun contributo economico in ambito agricolo, a qualsiasi titolo amministrato dalla stessa, a chiunque non rispetti gli obblighi stabiliti dal comma 1 dell'art 18 ter della Legge Regionale 12 ottobre 1978 n.63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste" e dalla normativa in materia di lotte obbligatorie e misure d'emergenza in ambito fitosanitario, a partire dalla data di pubblicazione della succitata deliberazione;
- che con successivo provvedimento n.44-5490 del 04 marzo 2013 ha dettato le "Linee guida per la cooperazione attiva dei Comuni nella prevenzione e nella lotta agli organismi nocivi delle piante, ai fini della stesura o l'aggiornamento dei Regolamenti Comunali di Polizia rurale" di cui all'allegato 1 che fa parte integrante della presente deliberazione;
- che con la Legge Regionale n. 6 del 29/04/2013 "Disposizioni regionali in materia agricola" la Regione Piemonte ha adottato all'art. 9: Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie;

- che con D.D. 448 del 27/05/2013 e ss.mm.ii. è stato effettuato l'aggiornamento dell'applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 "misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite" per l'anno 2013;

VISTO CHE:

- la D.G.R. n.20-12798 del 14 dicembre 2009 in attuazione della direttiva 2002/89/CE definisce le istruzioni operative di riferimento per le attività regionali di controllo e vigilanza in materia fitosanitaria;
- la D.D. n. 1339/2009 definisce i criteri e le modalità organizzative di applicazione degli interventi regionali di lotta obbligatoria;
- ai sensi dell'art. 3 del succitato allegato 1 alla DGR 44-5490, è previsto che alla vigilanza sull'applicazione delle misure comunali in tema di prevenzione nella diffusione e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante, sono preposti gli ufficiali e gli agenti della Polizia Locale, nonché gli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroalimentare, nonché gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria ovviamente in cooperazione con la Regione Piemonte, è necessario approvare le linee guida predisposte dalla Regione stessa col succitato provvedimento n. 44-5490, in attuazione delle disposizioni regionali ivi previste;

Tutto ciò premesso;

OSSERVATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri positivi di regolarità amministrativa e tecnica espressi sulla proposta di deliberazione dei responsabili di servizi ai sensi degli articoli 147 e 49 del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge dai dieci presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di adottare le linee guida predisposte dalla Regione Piemonte per la cooperazione nella prevenzione e nella lotta agli organismi nocivi delle piante allegate alla presente deliberazione nelle more di approvazione dell'aggiornamento del Regolamento di Polizia Rurale vigente, che era stato, a suo tempo, predisposto in collaborazione con i Comuni aderenti alla Convenzione per la Difesa e Tutela Fitosanitaria;
- 2) Di trasmettere copia della presente alla Regione Piemonte e all'ufficio di Polizia municipale per gli adempimenti di competenza;
- 3) Di dare ampio mandato al Sindaco ed alla Giunta Comunale di questo Comune ed al Responsabile del Servizio competente per adottare gli adempimenti derivanti da detta deliberazione;
- 4) Di dichiarare, con successiva votazione palesemente espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

=====

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL PRESIDENTE
F.to Stefano Vercelloni

Il Segretario Comunale
F.to F. Lella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 02.07.2013 all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì 02.07.2013

Il Segretario Comunale
F.to F. Lella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva.

Lì

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì 02.07.2013



Il Segretario Comunale



COMUNE DI SIZZANO

PROVINCIA DI NOVARA

C.A.P. 28070 - CODICE FISCALE 80001390030

DELIBERAZIONE N. 10 copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE LINEE GUIDA REGIONALI PER LA COOPERAZIONE ATTIVA DEI COMUNI NELLA PREVENZIONE E NELLA LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE.

L'anno duemilatredici addì Ventotto del mese Giugno alle ore 18.50
nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

		Presente	Assente
VERCELLONI STEFANO	Sindaco	x	
PONTI CELSINO	Consigliere	x	
FONTANA GIUSEPPE	Consigliere		x
COMINOLI PAOLO	Consigliere	x	
ZANCATO SILVIA	Consigliere	x	
MAGGIORE MARIA TERESA	Consigliere	x	
CREPALDI GIAN LUCA	Consigliere	x	
GIROMINI GIANLUCA	Consigliere	x	
MANUELA ORLANDO	Consigliere	x	
CAVAGNA GIANFRANCO	Consigliere		x
ERBETTA LUIGI	Consigliere	x	
GIONNI TITO	Consigliere		x
PAGANOTTI LUCIANO	Consigliere	x	

Totali 10 3

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Lella dr. Francesco il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. VERCELLONI STEFANO - Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

Linee guida per la cooperazione attiva dei Comuni nella prevenzione e nella lotta agli organismi nocivi delle piante, ai fini della stesura o l'aggiornamento dei Regolamenti Comunali di Polizia rurale

1. PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE

E' vietato mantenere i terreni in stato di gerbido tali da costituire focolai di diffusione di organismi nocivi pericolosi per le colture agrarie e forestali. I proprietari e/o conduttori hanno l'obbligo di mantenere i terreni in condizioni tali da non costituire pericolo; salva l'effettuazione di interventi particolari previsti da misure di lotta obbligatoria, sono considerati idonei ai fini della prevenzione della diffusione di organismi nocivi delle piante lo sfalcio della vegetazione spontanea (compresa l'estirpazione dei ricacci di specie diverse da quelle forestali come descritte nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011) e/o l'aratura. In caso di inadempienza il l'Amministrazione comunale esegue le necessarie operazioni ponendo a carico del proprietario e/o conduttore del fondo le spese, ovvero mediante recupero delle somme anticipate per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso in cui il proprietario e/o conduttore del fondo a gerbido risulti sconosciuto, nelle more dell'intervento comunale, l'Amministrazione può incaricare il confinante del fondo in abbandono, verificata la sua disponibilità, senza diritto ad alcun rimborso, alla pulizia del gerbido nel limite di metri 15 oltre il confine; la pulizia deve essere eseguita utilizzando le stesse tecniche agronomiche descritte al comma precedente. In tal caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali ed alle cose presenti sull'altrui fondo.

2. LOTTA CONTRO GLI ORGANISMI NOCIVI DELLE PIANTE DI CUI AL D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 il proprietario del fondo e il conduttore, in solido tra loro, debbono eseguire tutte le pratiche agronomiche ed i trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dai competenti organi Regionali e Statali. Chiunque abbia notizia dell'inadempienza circa gli obblighi di lotta obbligatoria ne dà comunicazione al Comune: questo provvederà a segnalare all'inadempiente l'obbligo di procedere. Nel protrarsi dell'inadempienza oltre i termini fissati dal Comune, questo provvederà a segnalare i fatti al Settore Fitosaniario regionale per l'adozione degli adempimenti di competenza. Il Comune pone a carico dell'inadempiente, in solido col proprietario del fondo, le spese sostenute dall'Amministrazione per gli atti e le attività da esso eseguite, fissandone annualmente l'importo.

Nel caso in cui il proprietario e/o il conduttore del fondo oggetto dei mancati interventi di lotta obbligatoria risultino sconosciuti ovvero, sebbene noti, permangano inadempienti, nelle more dell'intervento pubblico, il Comune può incaricare il confinante del fondo interessato, verificata la sua disponibilità, senza diritto al rimborso, all'esecuzione, nel limite di metri 15 oltre il confine, di tutte le pratiche agronomiche (esclusa l'estirpazione di colture permanenti) ed ai trattamenti fitosanitari secondo le prescrizioni contenute nei provvedimenti dei competenti organi Regionali e Statali. In ogni caso il confinante deve agire con la dovuta cautela restando Egli responsabile degli eventuali danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose presenti sull'altrui fondo.

Nella lotta contro gli organismi nocivi delle piante si applicano inoltre le disposizioni di cui al punto 1 previste per la prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante.

3. ORGANI PREPOSTI ALLA VIGILANZA

Alla vigilanza sull'applicazione delle misure comunali in tema di prevenzione della diffusione e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante sono preposti gli ufficiali e gli agenti della Polizia locale, nonché gli altri organi cui compete la vigilanza in materia agroambientale, nonché gli agenti e ufficiali della polizia giudiziaria. Salva l'applicazione di norme penali, agli stessi soggetti compete

la contestazione delle pertinenti sanzioni di legge e, significativamente, quelle previste dall'articolo 18 *ter* della Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e s.m.i..

4.PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Gli obblighi che gravano sui proprietari e/o conduttori, in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante, sono notificati ai proprietari e/o conduttori dei fondi inadempienti con apposito provvedimento del Comune: in tale atto sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui queste vanno poste in essere con le consequenziali misure da adottare in caso di mancato adempimento. Decorso inutilmente il periodo entro cui provvedere, il Sindaco dispone l'intervento diretto dell'Amministrazione comunale volto ad eseguire le operazioni necessarie; i costi sostenuti sono posti a carico dell'inadempiente mediante emissione di apposita cartella di pagamento.

In presenza di misure di lotta obbligatoria adottate in attuazione del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, gli obblighi sono notificati agli inadempienti con apposito provvedimento del Comune nel quale sono evidenziate le azioni da eseguire ed i tempi entro cui dare seguito alle stesse. Decorso inutilmente il predetto periodo, il Comune invierà segnalazione al Settore Fitosanitario regionale per l'adozione delle misure di competenza: tale invio deve essere corredato da copia degli atti comunali redatti.

5.DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SPECIFICHE IN TEMA DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

I proprietari dei terreni sui cui insistono vigneti incolti hanno l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione; i proprietari di fondi sui quali siano presenti viti sparse o ricacci spontanei di vite mantenuti allo stato incolto devono provvedere alla eliminazione delle piante di vite, comprese le radici, salvaguardando le specie arboree presenti. In considerazione della situazione di emergenza, della acclarata pericolosità costituita dalla presenza di viti incolte, anche a notevole distanza, quali fattori di recrudescenza della Flavescenza dorata, il Sindaco, acquisito il parere tecnico del Settore Fitosanitario regionale, con propria Ordinanza contingibile ed urgente notificata al proprietario e/o conduttore del fondo interessato, fissa il termine entro cui si debba eseguire l'estirpazione prevedendo l'immediato intervento dell'Amministrazione comunale stessa nel caso di inattività del proprietario e/o conduttore. E' in ogni caso fatta salva la potestà di rivalsa nei confronti del proprietario e/o conduttore del fondo ai fini del recupero di ogni spesa sostenuta dall'Amministrazione comunale, nonché l'applicazione delle disposizioni penali e sanzionatorie vigenti. Restano impregiudicate le prerogative del Settore Fitosanitario di cui all'art. 18 *ter* della l.r. 63/78.

6.DISPOSIZIONI VARIE

Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai punti 2 e 5 l'Amministrazione comunale si avvale della collaborazione tecnico - scientifica del Settore Fitosanitario regionale.

Ogni intervento previsto nelle disposizioni in tema di prevenzione della diffusione degli organismi nocivi delle piante e di lotta contro gli organismi nocivi delle piante deve essere eseguito nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n. 8/R del 20 settembre 2011 (Regolamento forestale).

